



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA
Provincia di Brescia

Settore Segreteria Generale

Proposta n. 14 / 2025

ORDINANZA SINDACALE N. 11 del 13/05/2025

OGGETTO:

DIVIETO DI DETENZIONE DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE DI VETRO O IN LATTINE, NONCHE' LA SOMMINISTRAZIONE IN BICCHIERI DI VETRO, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AIR SHOW DEL GARDA 2025 DEL 17 E 18 MAGGIO 2025

IL SINDACO

PREMESSO che, a seguito dei tragici fatti di cronaca che hanno coinvolto spettatori partecipanti ad eventi pubblici, sono state emanate delle circolari e delle norme che forniscono indicazioni agli organizzatori di manifestazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, sia in termini di security che di safety;

RITENUTO, dall'esame dei fattori di rischio del "Piano di Sicurezza" (safety), predisposto da questo ente, per la manifestazione che si terrà in Desenzano del Garda, il 17 e 18 maggio 2025, denominata "Air Show del Garda", di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e dell'incolumità pubblica, in determinate aree del territorio di Desenzano del Garda, che saranno interessate da un importante flusso di persone in relazione allo svolgimento di questo evento;

RITENUTO, inoltre, di adottare, con provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, ai sensi dell' art. 54 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ed ii.;

RICORDATO che le bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine, trasportate, detenute, acquistate per asporto o somministrate in bicchieri di vetro per asporto, vengono consumate in loco e in aree pubbliche ed i relativi contenitori, per lo più in vetro o alluminio, vengono abbandonati ovunque e che gli stessi possono costituire fonte di potenziale pericolo, nonché possibili strumenti idonei a minacciare o offendere coloro che assistono allo spettacolo, o che transitano nella zona;

VISTO che per tale manifestazione giungono migliaia di persone, e pertanto si rende necessario dover assicurare il massimo della sicurezza;

VISTA la necessità di prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per i cittadini ed i numerosi turisti che hanno diritto a godersi in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza lo spettacolo, adottando un provvedimento idoneo a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica;

A PARZIALE RETTIFICA dell'Ordinanza Sindacale n. 7 del 24/3/2025;

VISTI:

- l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti

necessari alla loro adozione;

- lo Statuto Comunale;
- la Legge 18 Aprile 2017 n.48, conversione in Legge del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n.14;
- le circolari ministeriali in tema di *safety*;

ORDINA

dalle ore 07.00 alle ore 13.00 del 17 e 18 maggio 2025, **il divieto**:

1) nella zona rossa, individuata nell'allegata planimetria:

- a) alle attività commerciali, artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di somministrare bevande, compresi gli alcolici e i superalcolici, nei plateatici esterni in contenitori di vetro o lattine;
- b) a chiunque di assumere, sulla pubblica via, bevande di qualsiasi genere, compresi gli alcolici e i superalcolici, in contenitori di vetro o lattine;
- c) a chiunque di introdurre nell'area della manifestazione bottiglie di vetro, lattine, bombolette spray, bottiglie di plastica con tappo ed ogni oggetto contundente e/o tagliente.

Al Settore Attività Produttive - Ufficio Turismo compete l'attivazione di misure idonee per attuare quanto disposto, nonché di informare adeguatamente i partecipanti, anche con l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora.

2) che siano esclusi dal divieto di cui alla presente ordinanza, gli eventi direttamente organizzati dall'Amministrazione Comunale;

3) la presente Ordinanza sostituisce la precedente Ordinanza Sindacale n. 7 del 24/3/2025

INFORMA CHE

La vigilanza sull'ottemperanza alla presente Ordinanza sarà effettuata dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia, e che l'inosservanza alla stessa rappresenta illecito amministrativo ed è punibile, fatto salvo che non costituisca reato o che non venga configurata violazione

specifica ai sensi di Legge o di altri Regolamenti del Comune, ai sensi dell'art. 7-bis, commi 1 e 1-bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00.

Ai sensi della Legge n.241/90 e ss. mm. ed ii. il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale;

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n.241, avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al TAR della Lombardia, Sez. di Brescia, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione;

DISPONE CHE

la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale e trasmessa per la vigilanza ed il controllo a:

- Prefettura di Brescia
protocollo.prefbs@pec.interno.it
- Commissariato di P.S di Desenzano del Garda:
dipps116.5100@pecps.poliziadistato.it
- Comando Compagnia Carabinieri di Desenzano del Garda:
tbs24186@pec.carabinieri.it
- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Desenzano del Garda:
bs1370000p@pec.gdf.it
- Distaccamento Polizia Stradale di Desenzano del Garda:
dipps302.0322@pecps.poliziadistato.it
- Comando Polizia Locale - Sede

ed inviata per opportuna conoscenza a:

- titolari dei Pubblici Esercizi siti nell'area interessata all'evento per il tramite dell'ufficio Attività Produttive;
- Consorzio Albergatori di Desenzano del Garda:
info@hotelspromotion.com

- Hotel Vittorio:
info@hotelvittorio.it
- Settore Attività Produttive
- Servizi di Comunicazione, per la diffusione nei canali istituzionali del Comune

IL SINDACO
Guido Malinverno

Testo firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n.82/2005

